

SOMMARIO

Delibera G.P. n. 110 del 15-01-1999 .....	1
Delibera G.P. n. 7452 del 26-11-1999 .....	2
Delibera G.P. n. 3413 del 22-12-2000 .....	9
Delibera G.P. n. 2516 del 28-11-2005 .....	11
Delibera G.P. n. 17568 del 30-12-1996,.....	15

**Delibera G.P. n. 110 del 15-01-1999**

SERVIZIO PUBBLICO DI **ACQUEDOTTO**: INDIRIZZI PER LE POLITICHE TARIFFARIE. (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93).

Il relatore comunica,

L'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m., individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. L'importanza e l'impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito in diversi protocolli di intesa in materia di finanza locale.

Il comma 2 del predetto art. 9 attribuisce alla Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi.

Con il presente provvedimento, si intende attivare la funzione attribuita dal citato articolo 9, attraverso la predisposizione di un modello tariffario da applicare al servizio pubblico di **acquedotto**. Il modello tariffario è descritto nel prospetto allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con nota prot. n. 278 PF/nc, di data 24 dicembre 1998, che si allega al presente provvedimento come parte documentale, ha espresso parere favorevole sulla proposta di modello tariffario rappresentato nell'allegato n. 1.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. n. 36 dd. 15 novembre 1993 e s.m.;

- vista la nota della Rappresentanza Unitaria dei Comuni prot. n. 278 PF/nc di data 24 dicembre 1998;

- ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare il modello tariffario relativo al servizio pubblico di **acquedotto** descritto nel prospetto allegato che rappresenta parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento non assume alcun impegno di spesa.

- - - - -

ALLEGATO N. 1

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE NON GESTITA DAL SISTEMA

**Delibera G.P. n. 7452 del 26-11-1999**

Servizio pubblico di acquedotto: modifica della deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 avente ad oggetto "servizio pubblico di acquedotto: indirizzi per le politiche tariffarie. (attivazione dell'art. 9 della l.p. n. 36/93)".

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 la Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto dando attivazione all'art. 9 della L.P. n. 36 del 15 novembre 1993.

Alla luce dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione si ritiene opportuno operare alcune integrazioni al modello.

Al fine di individuare con certezza la quantificazione delle tariffe per la fornitura di acqua non potabile e per la fornitura di fontane pubbliche, si intende modificare il prospetto allegato alla deliberazione

n. 110/99 nel punto 1.1 "INDIVIDUAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI CONSUMO" aggiungendo delle specifiche indicazioni laddove sono previste le tariffe relative ad Usi particolari.

Si rende necessario, inoltre, attraverso l'aggiunta di uno specifico punto nel prospetto allegato alla deliberazione n. 110/99, fornire delle direttive in riferimento alla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 9 della L.P. n.36/93 per il quale la politica tariffaria dei comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi.

Per le modifiche di cui sopra si propone di sostituire il prospetto allegato alla deliberazione n. 110/99, con il prospetto allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Con nota prot. n. 2804-I/99-MC/am dello scorso 9 settembre è stato chiesto parere sulla presente deliberazione alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni per l'intesa prevista dal comma 4 dell'art. 7 della L.P. n. 36/93. La Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con nota prot. n. 402 GP/ed ricevuta lo scorso 9 novembre allegata al presente provvedimento, nell'esprimere parere favorevole, ha auspicato una maggiore agevolazione in favore delle fontane pubbliche. Tale richiesta non può essere accolta in considerazione dell'esistenza della direttiva disposta a livello nazionale dal C.I.P. e contenuta anche nel modello tariffario assunto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 110/99, per la quale non sono ammissibili tariffe di favore o gratuite anche se il destinatario è il Comune.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. n. 36 del 15 novembre 1993 e s. m.;
- vista la propria deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999;
- acquisito il parere della Rappresentanza Unitaria dei Comuni;
- ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1) di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il prospetto allegato alla deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 con il prospetto allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

-----

#### ALLEGATO N. 1

#### MODELLO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

##### INTRODUZIONE:

Il modello tariffario che si intende imporre, è frutto della ricostruzione dell'impianto dispositivo nazionale(1) con l'aggiunta di alcune semplificazioni e si caratterizza per il rispetto dei seguenti principi:

- economicità di gestione, ovvero la tendenza al perseguimento del pareggio tra costi e ricavi;
- lotta agli sprechi ed ai consumi eccessivi;
- fornitura a tariffa agevolata del quantitativo di acqua ritenuto indispensabile per il soddisfacimento delle necessità domestiche fondamentali.

##### DEFINIZIONI:

MINIMO GARANTITO: è un quantitativo di consumo che l'utente deve comunque pagare al fornitore anche in assenza di consumi. Se si decide di fissare un consumo minimo garantito è opportuno prevederlo all'interno del regolamento del servizio di acquedotto.

L'imposizione di un minimo è giustificata dalla necessità di ripartire equamente i costi fissi di gestione tra i diversi utenti. Chi potenzialmente può usufruire del servizio, deve comunque contribuire al parziale recupero dei costi fissi, anche in assenza di consumi.

Il fine pubblico del servizio, che consiste nella distribuzione di un bene essenziale, assume una rilevanza tale da richiedere una contribuzione per la stessa esistenza del servizio. Il minimo garantito deve essere quantificato in modo da non provocare la vessatorietà della clausola regolamentare che lo prevede.

LIVELLO MEDIO DEI CONSUMI DOMESTICI ESSENZIALI: è la stima

della quantità media del consumo di acqua corrispondente allo stretto necessario per soddisfare i bisogni domestici essenziali (igiene ed alimentazione). Si deve fissare il livello medio dei consumi domestici essenziali, qualora si intenda agevolare i consumi domestici attraverso l'introduzione di una tariffa agevolata. La determinazione di tale stima, liberamente fissata sulla base degli usi locali, deve essere contenuta all'interno del regolamento del servizio di acquedotto oppure nella deliberazione di strutturazione della tariffa.

CATEGORIE D'USO: le diverse categorie d'uso dell'acqua devono essere indicate nel regolamento del servizio (ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 66/89). Si riportano di seguito le tipologie d'uso più importanti:

1. usi domestici: soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti (cortili, cantine, orti, ecc.);

2. usi diversi: consumi relativi ad un uso non domestico tra i quali ricordiamo (2) :

- pubblico, come le scuole, gli ospedali, le caserme, i centri sportivi, ecc.;

- commerciale, come uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, auto lavaggi ed in genere alla produzione di servizi;

- industriale ovvero tutti gli impieghi relativi allo svolgimento di attività produttive di beni (diverse da quelle agricole), come i cantieri edili, le attività estrattive ecc. Si sottolinea che a parte le industrie alimentari che devono necessariamente essere fornite di acqua potabile, nei confronti delle altre si dovrebbe utilizzare acqua non potabile;

- agricolo;

- usi comuni, ci riferiamo a fontane, bocche di lavaggio stradali ecc.;

- allevamento bestiame;

- bocche antincendio.

QUOTA FISSA: è un corrispettivo determinato dalla Giunta Provinciale relativo alla manutenzione e alla lettura dei contatori, in precedenza denominato "nolo contatore". Il costo d'acquisto del contatore, se sostenuto dal gestore, deve essere recuperato attraverso l'ammortamento.

## 1. LA STRUTTURA DELLA TARIFFA:

Condizione necessaria per l'applicazione del modello tariffario è la presenza del contatore dell'acqua approvvigionata. I Comuni sprovvisti di contatori presso le utenze, dovranno garantirne l'installazione entro il 31 dicembre 1999. Alla scadenza del termine, si valuteranno le eventuali richieste di proroga inoltrate dalle

Amministrazioni comunali. Nei confronti dei casi in cui si accerterà l'oggettiva inopportunità di procedere all'installazione dei contatori entro la data sopra indicata, si concorderà eccezionalmente un nuovo termine.

Nei confronti di tutti gli altri casi, si procederà con una penalizzazione sui trasferimenti a valere sulla finanza locale.

Per lo scopo dichiarato dal legislatore di contenere gli sprechi e quindi di protezione della risorsa idrica da un uso indiscriminato ed irrazionale (3), la tariffa deve in ogni caso essere crescente al crescere del consumo. Occorre pertanto fissare degli scaglioni crescenti di consumo da assoggettare a tariffe crescenti. Si sottolinea l'inammissibilità di tariffe di favore o gratuite, anche se il destinatario è il Comune.

#### 1.1. INDIVIDUAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI CONSUMO:

Al fine della strutturazione tariffaria è innanzitutto necessario individuare, per ciascuna tipologia di utenza, un "consumo base", che fissa il primo scaglione di consumo ed è assoggettato alla cosiddetta "tariffa base unificata".

Qualora si intenda agevolare i consumi domestici mediante l'introduzione della tariffa agevolata, si deve fissare un primo scaglione di consumo che va da 0 mc ad un quantitativo di consumo corrispondente al "livello medio dei consumi domestici essenziali". Quest'ultimo deve essere inferiore o al massimo uguale al consumo base. Nel caso di uguaglianza con il consumo base, si verifica la situazione limite (di massimo vantaggio per le utenze domestiche) di un unico scaglione da 0 al consumo base, assoggettato alla sola tariffa agevolata senza l'applicazione della tariffa base unificata.

L'ente gestore ha libertà assoluta nella fissazione dei vari scaglioni di consumo per le diverse tipologie di utenze. Non sarà tuttavia ammissibile il tentativo di elusione del principio della tariffa crescente al crescere del consumo, mediante la fissazione di scaglioni di consumo, che per la tipologia di utenza alla quale si riferiscono, appaiano di misura esagerata.

##### 1) Tariffa per usi domestici:

- tariffa agevolata (facoltativa): da 0 al livello medio dei consumi essenziali, ovvero consumi che garantiscono le necessità domestiche fondamentali;

- tariffa base unificata: da 0 oppure, se è stato fissato, dal livello medio dei consumi essenziali, ad un livello di "consumo base" da definire;

- tariffe maggiorate per eccedenze di consumi: è possibile prevedere da un minimo di uno ad un massimo di tre scaglioni di consumo oltre al consumo base, ai quali applicare diverse tariffe crescenti.

##### 2) Tariffa per usi diversi da quello domestico: non è possibile applicare alcuna tariffa agevolata

- tariffa base unificata: da 0 al livello di "consumo base" da definire;

- tariffe maggiorate per eccedenze di consumi: è possibile prevedere da un minimo di uno ad un massimo di tre scaglioni di consumo oltre al consumo base, ai quali applicare diverse tariffe crescenti.

La tariffa base deve essere uguale per tutte le tipologie d'uso, domestiche e non domestiche (per tale ragione è stata chiamata tariffa base unificata) e colpirà i

consumi da 0 metri cubi sino al livello base. La determinazione della stessa tariffa base per le diverse tipologie di utenza, rappresenta l'unico vincolo nella strutturazione della tariffa. I diversi scaglioni di consumo, compreso il livello di consumo base, possono infatti essere liberamente determinati e differenziati tra le diverse categorie d'uso ed altrettanta libertà riguarda la fissazione del valore delle cosiddette tariffe maggiorate, ovvero le tariffe che colpiscono gli scaglioni superiori a quello assoggettato alla tariffa base.

### 3) Usi particolari:

- tariffa per uso antincendio (idranti): canone fisso annuo;
- tariffa per uso abbeveraggio del bestiame (non può superare il 50% della tariffa base per usi domestici ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 66/1989);
- tariffa fornitura acqua non potabile: tariffa fissa pari al 50% della tariffa base unificata;
- tariffa per fontane pubbliche: è possibile prevedere una tariffa fissa di ammontare minimo corrispondente alla tariffa agevolata prevista per gli usi domestici.

Quota fissa (non fa parte della tariffa ma è una quota aggiuntiva): per ciascun misuratore 500 L./mese per utenza

## 1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI TARIFFARI RELATIVI AI DIVERSI SCAGLIONI DI CONSUMO.

Il volano attorno al quale gira l'intera struttura tariffaria è costituito dalla tariffa base unificata, così chiamata in quanto deve essere applicata a tutti gli usi previsti.

### CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA:

$R/CX100$  = percentuale di copertura dei costi che si vuole raggiungere;

R = ricavi complessivi che si vogliono realizzare iscritti nel bilancio preventivo;

Rd = previsione dei ricavi non tariffari (quote fisse, contributi sui nuovi allacciamenti, interessi attivi, ecc.)

C = costi risultanti da bilancio preventivo;

Ra =  $R - Rd$  = ricavi da realizzare attraverso la vendita dell'acqua con l'applicazione delle nuove tariffe;

Tariffa Base Unificata =  $Ra/mc$  di acqua che si prevede di somministrare

Per tendere alla copertura integrale dei costi (C) si dovrebbe fissare la tariffa base secondo l'equazione seguente:

Tariffa Base Unificata =  $(C - Rd)/mc$  di acqua che si prevede di somministrare.

Nello stimare la quantità di metri cubi di acqua che si prevede di somministrare, occorre fare riferimento a quella erogata nell'esercizio precedente, eventualmente corretta dalla previsione di eventi che possono determinarne una variazione significativa (es. perdita o acquisizione di utenze industriali ecc.) (4).

Una volta fissata la tariffa base unificata, le determinazioni della tariffa agevolata in favore degli usi domestici e delle tariffe maggiorate relative a tutti gli usi (domestici e non), devono garantire che la minor entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, sia compensata dalla maggiore entrata relativa all'applicazione delle tariffe maggiorate.

A tale fine è necessario predisporre un prospetto (Prospetto dei Consumi) riportante la ripartizione dei consumi di acqua nei vari scaglioni relativa ai dati di consuntivo più recenti e la previsione della ripartizione dei consumi per l'esercizio futuro.

#### 1.2.1. COSTI E RICAVI DA IMPUTARE AL SERVIZIO (redazione del Piano dei Costi e dei Ricavi)

Riportiamo di seguito le principali voci di costo e di ricavo che costituiscono il Piano dei costi e dei Ricavi da allegare alla deliberazione di determinazione delle tariffe. Occorre innanzitutto individuare il Piano dei Costi e Ricavi relativo ai dati di consuntivo più recenti, con l'evidenza del tasso di copertura dei costi raggiunto.

Si deve quindi redigere il Piano dei Costi e Ricavi riferito all'esercizio futuro, aggiornando i valori di cui sopra sulla base di elementi certi che trovino riscontro nel bilancio di previsione, con l'indicazione dei ricavi che si prevede di realizzare attraverso l'applicazione delle nuove tariffe ed evidenziare il tasso di copertura che ci si propone di raggiungere.

Per le gestioni in economia: non esistendo un apparato organizzativo/gestionale distinto da quello del Comune, è necessario innanzitutto individuare i beni di competenza del servizio di acquedotto. In assenza, inoltre, di una contabilità economica, è necessario anticipare l'applicazione di alcuni criteri che caratterizzeranno la prossima riforma della contabilità.

Resta fermo il fatto che, fino all'entrata a regime della nuova contabilità, risulta difficile imputare costi e ricavi seguendo il principio della competenza ed è inevitabile una certa approssimazione.

#### Voci di costo

1. spese per il personale
2. spese per acquisto di energia elettrica
3. spese di manutenzione per impianti
4. spese di manutenzione per automezzi
5. spese per l'acquisto di materiale (materie prime, sussidiarie e di consumo)
6. spese per la riscossione delle tariffe
7. quote di ammortamento tecnico finanziario (ai sensi del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 si devono applicare i coefficienti di ammortamento indicati nel decreto del Ministero delle Finanze dd. 31/12/88 - suppl. ord. G.U. n. 27 dd. 2/2/89)
8. spese per interessi passivi (al netto di eventuali contributi provinciali in conto annualità)
9. spese diverse di gestione (ogni altra spesa non prevista nei punti precedenti)

## Voci di ricavo

1. ricavi di vendita dell'acqua (totale acqua fatturata)
2. ricavi diversi (nolo, contributi di allacciamento, incremento immobilizzazioni per lavori interni ecc..)

## PRECISAZIONI SULL'AMMORTAMENTO:

l'ammortamento è finalizzato al riparto nel tempo di un costo pluriennale anticipato seguendo il principio contabile della competenza. Nella maggior parte dei casi le quote di ammortamento indicate nei bilanci finanziari dei comuni, non sono frutto di ragionamenti economici, ma corrispondono ad importi improvvisati. Tali quote dovrebbero diminuire il valore dei cespiti iscritti nel conto del patrimonio. Il problema è rappresentato dal fatto che il conto del patrimonio non esiste. Per l'imputazione corretta dell'ammortamento occorre anticipare l'applicazione di alcuni principi che caratterizzeranno l'imminente riforma contabile. In particolare, alla valutazione del patrimonio esistente, si deve pervenire secondo i criteri indicati dall'art. 17 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10. La valutazione di tutti i beni che saranno acquisiti in futuro coinciderà con il loro prezzo d'acquisto.

Sul valore dei cespiti devono essere applicati i coefficienti di ammortamento previsti dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988 (supplemento ordinario alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989). Nel momento in cui entrerà in vigore la riforma della contabilità le quote di ammortamento saranno determinate seguendo le nuove disposizioni previste. Al fine di seguire il processo di ammortamento è indispensabile creare delle schede anagrafiche per ogni singolo cespite.

Per le gestioni non in economia:

## voci di costo

1. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
2. costi per servizi
3. costi per godimento beni di terzi
4. costi per il personale
5. ammortamenti e svalutazioni (ai sensi del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 si devono applicare i coefficienti di ammortamento indicati nel decreto del Ministero delle Finanze dd. 31/12/88 - suppl. ord. G.U. n. 27 dd. 2/2/89 - sul valore a bilancio degli impianti da ammortizzare)
6. variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
7. accantonamento per rischi
8. altri accantonamenti
9. oneri diversi di gestione
10. gestione finanziaria netta (int. pass. - int. att.)

11. gestione straordinaria netta (oneri straord. – proventi straord.)

12. remunerazione del capitale proprio investito (nella misura massima, prevista a livello nazionale)

voci di ricavo

1. ricavi di vendita dell'acqua (totale acqua fatturata)

2. ricavi diversi (nolo, contributi di allacciamento, incremento immobilizzazioni per lavori interni ecc.).

Il capitale investito, per il calcolo della remunerazione dello stesso nel caso di gestioni affidate a terzi, corrisponde al totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale. Il capitale investito è definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale.

#### 1.2.2 PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI

Il tasso di copertura dei costi del servizio deve gradualmente crescere fino ad arrivare alla copertura integrale. Le tariffe devono pertanto garantire di anno in anno una copertura crescente dei costi.

(1) Si vedano in particolare i provvedimenti C.I.P. 4 ottobre 1974 n. 45 e n. 46 (G.U. 11 ottobre 1974, n. 266) ed il provvedimento C.I.P. 11 agosto 1975 n. 26 (G. U. 31 ottobre 1975 n. 290).

(2) E' possibile prevedere una grande varietà di categorie d'uso non domestico. Si consiglia tuttavia di limitarne il numero per non complicare l'attività di fatturazione.

(3) Si vedano la legge n. 319/76 c.d. legge "Merli" e la legge n. 36/94 c.d. legge "Galli".

(4) La domanda d'acqua potabile è rigida e soggetta a variazioni minime nel tempo.



### Delibera G.P. n. 3413 del 22-12-2000

Servizio pubblico di **acquedotto**: modifica della deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 e s. m. con riferimento alla tariffazione per le fontane pubbliche.

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999, come modificata dalla deliberazione n. 7452 del 26 novembre 1999, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, la Giunta Provinciale ha adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di **acquedotto**.

Con il presente provvedimento si intende modificare il sistema di tariffazione limitatamente alle fontane pubbliche consentendo, in via eccezionale, la previsione di una tariffa gratuita in relazione alla peculiarità di questa tipologia di consumo rispetto alle altre.

Nel passato tali fontane venivano utilizzate dai cittadini per soddisfare bisogni essenziali. Assolvevano cioè funzioni d'interesse pubblico e di primaria importanza in campo igienico ed alimentare. Anche oggi, sebbene la loro utilizzazione non sia più legata a bisogni essenziali, tali fontane sono adibite ad uso pubblico. Chiunque, cioè, può usufruire dell'acqua erogata da esse e, limitatamente ad alcune realtà del nostro territorio, sono ancora utilizzate per soddisfare bisogni domestici. In molti casi esse rappresentano un'importante testimonianza della tradizione paesana ed hanno, per questo, una considerevole valenza storica. A ciò si aggiunga la funzione di attrattiva turistica che tali fontane spesso assolvono nel contesto architettonico del paesaggio alpino caratteristico del nostro territorio.

In considerazione di quanto appena esposto, in particolare per l'uso collettivo delle fontane pubbliche, si ritiene che i Comuni possano, eccezionalmente, prevedere una tariffa gratuita, in relazione al servizio pubblico di **acquedotto**.

Naturalmente tale possibilità potrà essere limitata ai Comuni che non soffrono periodicamente di carenze idriche. A tal fine i Comuni che intendono stabilire la tariffa gratuita per l'acqua erogata dalle pubbliche fontane dovranno evidenziare, nella delibera relativa, l'assenza di problemi di approvvigionamento idrico per almeno i cinque anni precedenti a quello per il quale si delibera la tariffa.

Per i Comuni che non possono stabilire la tariffa gratuita, in quanto soggetti a periodi di carenza idrica, rimane comunque la possibilità, già prevista dal modello di tariffazione in vigore, di prevedere una tariffa fissa di ammontare minimo corrispondente alla tariffa agevolata prevista per gli usi domestici.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la propria deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999;
- vista la propria deliberazione n. 7452 del 26 novembre 1999;
- ad unanimità dei voti espressi nella forma di legge;

#### d e l i b e r a

1) di modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il prospetto allegato alla deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999, come modificata dalla deliberazione n. 7452 del 26 novembre 1999, come segue:

Sostituire l'ultima frase del paragrafo 1.: "Si sottolinea l'inaammissibilità di tariffe di favore o gratuite, anche se il destinatario è il Comune." con la seguente: "Si sottolinea l'inaammissibilità di tariffe di favore o gratuite, anche se il destinatario è il Comune, ad eccezione della fattispecie delle fontane pubbliche per le quali è possibile stabilire una tariffa gratuita con le modalità di seguito illustrate." Nel paragrafo 1.1., al punto 3), sostituire l'inciso: "- tariffa per fontane pubbliche: è possibile prevedere una tariffa fissa di ammontare minimo corrispondente alla tariffa agevolata prevista per gli usi domestici." con le seguenti: "- tariffa per fontane pubbliche: in considerazione dell'uso

collettivo delle fontane pubbliche, è eccezionalmente possibile prevedere una tariffa gratuita unicamente per i comuni che non soffrono periodicamente di carenze idriche (nel provvedimento di determinazione della tariffa deve essere evidenziata, fra l'altro, l'assenza di problemi di approvvigionamento idrico per almeno i cinque anni precedenti a quello per il quale si delibera la tariffa). In ogni caso si deve procedere all'installazione di appositi misuratori per il monitoraggio della quantità di acqua erogata. Nel caso di adozione di tariffa gratuita i volumi di acqua erogati non devono essere considerati al fine del calcolo della tariffa base unificata. Per i Comuni che non possono disporre la tariffa gratuita, in quanto soggetti a periodi di carenza idrica, è possibile prevedere una tariffa fissa di ammontare minimo corrispondente alla tariffa agevolata prevista per gli usi domestici.".

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

-----

Reg.delib.n. **2516**

Prot. n. 11325/05-ET.04-cr

**Delibera G.P. n. 2516 del 28-11-2005**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Servizio pubblico di **acquedotto**: modifiche del modello di tariffazione di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999 e s.m.

Il giorno **28 Novembre 2005** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI  
MARCO BENEDETTI  
OLIVA BERASI  
OTTORINO BRESSANINI  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**MARGHERITA COGO  
SILVANO GRISENTI  
TIZIANO SALVATERRA  
GIANLUCA SALVATORI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha adottato il modello tariffario relativi al servizio pubblico di **acquedotto**. Tale modello è stato approvato con le seguenti deliberazioni: n. 110 del 15 gennaio 1999, come modificata dalle successive deliberazioni n. 7452 del 26 novembre 1999 e n. 3413 del 22 dicembre 2000.

Con il presente provvedimento si intende modificare il modello di tariffazione citato stabilendo la progressiva eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e la contestuale previsione di una suddivisione dei costi in fissi e variabili.

I minimi garantiti, infatti, possono essere fonte di contenziosi tra i gestori dei servizi idrici e gli utenti legati essenzialmente alla discrezionalità dei comuni nella loro determinazione e all'attenuamento del principio di corrispondenza tra l'importo dovuto e il servizio reso. Queste considerazioni derivano anche da riflessioni, richieste e proposte dei gestori stessi.

La delibera CIPE n. 52/2001, ha stabilito la progressiva eliminazione dei minimi garantiti, a livello nazionale. A livello locale, in base all'art. 9 della legge provinciale n. 36/1992, la potestà di indirizzo in materia tariffaria spetta alla Provincia autonoma Trento che ha stabilito il modello di tariffazione del servizio di **acquedotto** prevedendo la presenza facoltativa di minimi garantiti.

Pur in presenza quindi di una potestà speciale di indirizzo tariffario, si ritiene opportuno eliminare i minimi garantiti riconoscendo, però, la presenza di costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture idriche indipendenti dalla quantità di acqua corrisposta.

Si propone, pertanto:

- la soppressione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti",
- la soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore",
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili)
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze.

Si potrebbero, però, determinare situazioni tariffarie fortemente differenziate tra i singoli utenti, soprattutto nel caso di gestioni dimensionalmente non ottimali, per le quali il necessario adeguamento delle reti porterebbe a scenari tariffari distorti e fortemente sbilanciati verso i costi fissi. In tali casi la prevalenza dei costi fissi eliminerebbe la progressività della tariffa e la conseguente salvaguardia della risorsa idrica risultando quindi in contrasto con la legislazione vigente.

Si ritiene opportuno, pertanto, stabilire un limite massimo di incidenza dei costi fissi corrispondente al 45 % dei costi totali. L'ammontare dei costi fissi deve essere suddiviso per il numero totale degli utenti del servizio **acquedotto**. E' stabilita la facoltà di utilizzare coefficienti, variabili da 1 a 4, per differenziare le quote fisse tra le utenze civili e le utenze produttive. All'interno della categoria delle utenze produttive i coefficienti eventualmente

applicati potranno essere diversificati per le varie tipologie di utenza. Gli importi risultanti costituiscono pertanto una quota fissa da corrispondere indipendentemente dal consumo di acqua.

Per la copertura dei costi variabili i gestori utilizzeranno il sistema di tariffazione di cui alle delibere n. 110 del 15 gennaio 1999 e s. m..

Richiamato quanto stabilito nell'articolo 9 della legge provinciale n. 36 del 15 novembre 1993, e s. m. relativamente alla copertura integrale dei costi si propone che i comuni dovranno raggiungere tale obiettivo a partire dalle previsioni di bilancio 2008.

Vista inoltre la potestà di indirizzo in materia tariffaria di cui al citato articolo 9 si ritiene di modificare la procedura di controllo successivo delle deliberazioni in materia di tariffazione del servizio di fognatura, stabilendo: l'obbligatorietà dell'invio al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento di tali deliberazioni entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002, e comunque entro il mese di aprile di ogni anno, e stabilendo che i controlli in questione saranno effettuati, anche a campione, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della delibera di tariffazione del servizio.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. n. 36 del 15 novembre 1993 e s. m.,
- vista la propria deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di **acquedotto**: indirizzi per le politiche tariffarie (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93)",
- vista la propria deliberazione n. 7452 del 26 novembre 1999 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di **acquedotto**: modifica della deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 avente ad oggetto: Servizio pubblico di **acquedotto**: indirizzi per le politiche tariffarie. (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93)"
- vista la propria deliberazione n. 3413 del 22 dicembre 2000 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di **acquedotto**: modifica della deliberazione n. 110 del 15 gennaio 199 e s. m. con riferimento alla tariffazione per le fontane pubbliche.",
- vista la propria deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002 avente ad oggetto: "Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo in materia di Finanza Locale tramite il Servizio Autonomie Locali.";
- visti tutti gli atti citati in premessa;
- vista la nota della Rappresentanza Unitaria dei Comuni n. prot. 05-0001129 del 22 marzo 2005;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la soppressione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti";
2. di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore";
3. di dare atto che l'imputazione dei costi e dei ricavi relativi alla gestione del servizio deve rispettare il principio della competenza economica;
4. di dare atto che la gestione del servizio di **acquedotto** comporta comunque la presenza di costi fissi indipendenti dalla quantità di acqua erogata, e di costi

- variabili dipendenti da tali quantità, i costi del servizio **acquedotto** dovranno essere individuati e differenziati appunto in relazione alla loro natura di costi fissi o variabili
5. di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, che i costi fissi afferenti al servizio di **acquedotto** non possono superare la quota del 45% dei costi totali del servizio;
  6. di stabilire che l'ammontare dei costi fissi determinato con la modalità descritta dovrà essere suddiviso per il numero totale delle utenze, civili e produttive, ottenendo quindi una quota fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza;
  7. di prevedere la facoltà di differenziare l'entità della quota fissa tra utenze civili ed utenze produttive mediante l'utilizzazione di parametri variabili tra 1 e 4, tale facoltà potrà essere applicata anche all'interno della categoria delle utenze produttive al fine di differenziare le quote fisse a seconda delle varie tipologie di utenza;
  8. di stabilire l'obbligatorietà della copertura integrale dei costi fissi;
  9. di dare atto che i restanti costi, definiti variabili, dovranno essere coperti mediante l'applicazione del modello tariffario descritto nella deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 e modificazioni successive;
  10. di stabilire che quanto disposto nella presente deliberazione è da considerarsi obbligatorio a partire dal 2007;
  11. di considerare obbligatoria la copertura totale dei costi del servizio di **acquedotto** entro il 2008;
  12. di abrogare i paragrafi intitolati "MINIMO GARANTITO" e "QUOTA FISSA" contenuti nell'ambito delle definizioni dell'allegato alla deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 come sostituito con deliberazione n. 7452 del 26 novembre 1999;
  13. di sopprimere la tabella intitolata "Quota fissa (non fa parte della tariffa ma è una quota aggiuntiva)" del paragrafo 1.1 dell'allegato alla deliberazione n. 110 del 15 gennaio 1999 come sostituito con deliberazione n. 7452 del 26 novembre 1999;
  14. di dare atto che le parti delle citate deliberazioni in contrasto con il presente provvedimento risultano abrogate;
  15. di stabilire che le deliberazioni relative alla tariffazione del servizio di **acquedotto** dovranno pervenire al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento per i controlli successivi entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002, e comunque entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
  16. di stabilire che i controlli successivi delle deliberazioni concernenti le tariffe relative al servizio **acquedotto** potranno essere effettuati anche a campione considerando rappresentativo un campione costituito da un minimo del 10% dei comuni;
  17. di stabilire che il controllo dovrà essere effettuato dagli organi provinciali competenti entro trenta giorni dalla data del ricevimento della delibera di tariffazione del servizio;
  18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

AGE

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Modalità di quantificazione delle acque approvvigionate dagli utenti per i Comuni nei quali non siano stati installati i contatori.**

-----

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 dicembre 1997, n. 60.

---

Omissis

La Giunta provinciale

Omissis

delibera

1) di fare propri i criteri di quantificazione dell'acqua approvvigionata dalle utenze civili sprovviste di apparecchiature per la misurazione della stessa, proposti nella relazione prodotta dal Gruppo di lavoro specificato in premessa ed allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che tali modalità di quantificazione troveranno applicazione a partire dall'esercizio 1997 e non più dall'esercizio 1996 come era stato in precedenza stabilito con Delib.G.P. 16 maggio 1996, n. 5743, registrata alla Corte dei Conti in data 13 giugno 1996, Reg. 2 Fgl. 18, per le motivazioni indicate nella relazione allegata;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e l'invio di copia a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia Autonoma di Trento a mezzo di circolare.

-----

---

RELAZIONE ALLEGATA

**Modalità di attuazione del comma 5 dell'art. 12 della *l.p. n. 20 del 1985* nella nuova formulazione**

L'acqua è un bene pubblico di importanza sociale incommensurabile, che tradizionalmente è stato considerato come una risorsa illimitata. Il suo utilizzo è stato da molti inteso come diritto ad un servizio dovuto e quasi gratuito. Solo in questi ultimi anni si è diffusa una nuova e più assennata coscienza nei confronti delle risorse idriche, che trova fondamento nella consapevolezza di come l'acqua, pur essendo un bene pubblico, deve essere trattato alla stregua di un vero e proprio bene economico. La *L. 10 maggio 1976, n. 319* nota come legge «Merli» (ancora in vigore) e soprattutto la *L. 5 gennaio 1994, n. 36* meglio conosciuta come legge «Galli», sono costruite sull'assunto della limitatezza delle risorse idriche e della necessità di tutelarle nella loro quantità e qualità. L'acqua, come qualsiasi altro bene limitato, ha un valore economico e quindi, il suo consumo, comporta il pagamento di un corrispettivo, che con l'entrata in vigore della legge Galli dovrà

consentire la copertura dei costi di gestione e di investimento necessari alla garanzia del servizio idrico integrato (approvvigionamento, distribuzione, fognatura e depurazione). La condizione indispensabile per applicare correttamente ed efficientemente il corrispettivo alla fruizione del servizio idrico è l'individuazione della quantità di acqua approvvigionata (base imponibile espressa in metri cubi) ed a tale fine sono installati presso le utenze dei misuratori di portata (contatori) sulla tubatura di approvvigionamento, Molti Comuni tuttavia, continuano ancora ad utilizzare il cosiddetto sistema a «spina» o a «bocca tassata». Tale metodo prevede l'imputazione di un consumo di acqua forfettario per rubinetto indipendentemente dalla quantità realmente approvvigionata. A prescindere dalle osservazioni riguardanti vantaggi/svantaggi finanziari che tale sistema comporta all'utenza, appare evidente alla luce di quanto esposto in precedenza, la sua inefficienza e la sua scorrettezza. Ricordiamo, inoltre, come l'art. 9 della legge quadro sulla finanza locale (*L.P. n. 36 del 1993*) preveda l'adozione da parte dei Comuni di modelli tariffari omogenei.

Attraverso questa premessa si ribadisce con forza l'invito all'introduzione dei contatori, gli unici strumenti in grado di individuare correttamente la base imponibile per le tariffe idriche.

Si comincia ora ad illustrare le modalità di quantificazione dei consumi che si propongono alla Giunta provinciale limitatamente agli insediamenti civili. Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, infatti, il dato di consumo deve essere indicato dall'utente in un'apposita denuncia annuale. Si raccomanda, comunque, a tutte le Amministrazioni Comunali l'installazione di contatori presso dette utenze, al fine di poter controllare la veridicità dei dati indicati nella denuncia.

Con riferimento ad alcune tipologie di utenza, i forfait riportati nella tabella n. 1 stabiliscono dei quantitativi di consumo minimi che ciascun Comune è tenuto ad incrementare, qualora non risultassero congrui in base alla conoscenza della situazione locale.

In considerazione dei problemi operativi conseguenti all'implementazione delle modalità di quantificazione dei consumi individuate dal presente provvedimento, si ritiene opportuno farne decorrere gli effetti dal 1° gennaio 1997, a modifica di quanto era stato diversamente fissato nella Delib.G.P. 16 maggio 1996, n. 5743, che prevedeva la decorrenza a partire dal 1° gennaio 1996.

È facoltà dell'utente richiedere l'installazione del contatore e conseguentemente pagare le tariffe idriche sulla base dei quantitativi da esso rilevati in luogo dell'applicazione dei quantitativi indicati nella tabella n. 1.

**Tab. n. 1**

<b>TIPO DI INSEDIAMENTO CIVILE</b>	<b>MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI</b>
singola unità immobiliare adibita ad abitazione principale	200 litri al giorno a persona *
singola unità immobiliare adibita ad abitazione turistica	forfait minimo di 90 MC annui per singola unità immobiliare (si ipotizza l'occupazione per singola unità immobiliare di 3 persone per 4 mesi all'anno)

campeggio	500 litri al giorno a piazzola per l'80% della massima capienza e per un minimo di 4 mesi all'anno
attività alberghiere	200 litri al giorno a posto letto per l'80% della massima capienza per un minimo di 4 mesi all'anno
attività di ristorazione	30 litri al giorno per il numero di posti per un minimo di 6 mesi all'anno
attività commerciali e botteghe artigiane	150 litri per addetto al giorno
ospizi, case di riposo, case di cura e similari	500 litri a posto letto al giorno
utenze pubbliche (qualsiasi unità immobiliare occupata dalla Pubblica Amministrazione)	50 litri a persona al giorno
altre tipologie di utenza	a libera determinazione dell'Amministrazione Comunale

\* modifica ex Delibera Giunta Provinciale n. 1125 dd. 20.05.2004

-----



*I contenuti del presente documento sono aggiornati al 26/01/2007*